



COLLEGAMENTO

SIULP FL@SH

LE NOTIZIE SOTTO IL RIFLETTORE IN BREVE



SOMMARIO

- Previdenza dedicata: aperto il tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
- Whistleblowing e sanzione disciplinare ritorsiva
- Lavoro straordinario effettuato e non retribuito
- Tatuaggi e uniformi: Apprezzamento per l'apertura dell'Amministrazione e prime indicazioni operative
- Verifica dell'esistenza di denunce o querele tramite l'istanza ex art. 335 cpp
- Sforamento del tempo pagato sulle strisce blu
- Bonus affitto genitori separati
- Diritti connessi al contratto di convivenza
- Nuove norme europee su ritardi, tutele, rimborsi e bagagli

Previdenza dedicata: aperto il tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

Nella mattinata del 13 ottobre 2026 si è tenuta, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, la prima riunione del tavolo tecnico dedicato alla Previdenza Dedicata per le donne e gli uomini in uniforme, presieduta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

All'incontro hanno preso parte i rappresentanti di tutte le Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, unitamente ai delegati del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si tratta di un traguardo storico ed estremamente significativo, atteso sin dal lontano 2013, anno in cui il SIULP denunciò per primo l'inapplicabilità della previdenza complementare al personale del Comparto. Tale sistema, infatti, avrebbe generato un gravissimo danno economico: oltre a un taglio sul trattamento economico di pensione stimato tra il 35% e il 40% rispetto all'ultima retribuzione, avrebbe comportato una perdita ulteriore fino a 50.000 euro sul Trattamento di Fine Servizio (TFS). Un'evidente penalizzazione per lavoratrici e lavoratori soggetti a limiti ordinamentali di età (il collocamento a riposo a 60 anni) stabiliti per legge per garantire la necessaria efficienza psicofisica del settore.

L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e di forte convergenza di intenti, orientato a costruire una tutela previdenziale solida e adeguata per coloro che, ogni giorno, garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tenuta delle Istituzioni democratiche.

Questo primo confronto ha permesso di iniziare a tracciare l'ambito di applicazione della norma, le relative modalità operative e di avviare una ricognizione sulle risorse già accantonate e su quelle ancora necessarie per

dare piena ed effettiva attuazione al provvedimento.

Il SIULP esprime soddisfazione nel dare atto al Governo di aver rispettato l'impegno preso, convocando il tavolo entro i 90 giorni stabiliti dall'accordo integrativo a latere della sottoscrizione del Contratto di Lavoro per il triennio 2025/2027. Un risultato che conferma il valore strategico di quella firma, senza la quale non si sarebbe giunti né all'impegno politico né alla convocazione odierna.

Oltre a ribadire l'urgenza indilazionabile di definire la Previdenza Dedicata, il SIULP ha posto con forza sul tavolo la necessità di eliminare ogni forma di sperequazione oggi esistente tra le Amministrazioni militari e quelle civili. Quest'occasione deve rappresentare il momento decisivo per realizzare una reale ed effettiva omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali, così come originariamente sancito dal D.Lgs. 195/95 che ha istituito il comparto contrattuale della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.

La riunione si è conclusa con l'impegno condiviso a riconvocare a breve il tavolo di confronto, sede nella quale verranno forniti quadri informativi dettagliati sull'ammontare definitivo delle risorse disponibili, sugli obiettivi specifici e sul cronoprogramma dei lavori.

Whistleblowing e sanzione disciplinare ritorsiva



Quando una sanzione disciplinare viene adottata nei confronti di un dipendente che ha effettuato una segnalazione incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare che il provvedimento sia fondato su ragioni effettive, autonome e indipendenti dalla segnalazione.

Il principio è affermato nella delibera ANAC n. 348 del 15 settembre 2026, che in relazione al caso di un dipendente comunale destinatario di due sanzioni disciplinari dopo avere segnalato presunte irregolarità nell'attività dell'amministrazione ha irrogato al Segretario generale, in qualità di firmatario dei provvedimenti disciplinari, una sanzione amministrativa

pecuniaria di 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nella versione applicabile al caso. La vicenda riguarda un lavoratore che, tra febbraio e marzo 2023, aveva trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) diverse segnalazioni relative a possibili anomalie nella gestione di procedure amministrative. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, alcune verifiche sui requisiti di un operatore economico e ulteriori profili relativi a procedure di affidamento e controlli amministrativi e contabili.

Per ANAC, le segnalazioni rientravano nell'ambito della tutela prevista dalla disciplina sul whistleblowing applicabile ratione temporis, allora contenuta nell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. L'Autorità ha inoltre evidenziato che una parte significativa dei profili segnalati aveva trovato riscontro nelle successive attività istruttorie. Un elemento importante, perché la tutela del segnalante non presuppone che ogni circostanza denunciata risulti necessariamente fondata: ciò che rileva è che il dipendente abbia agito sulla base di elementi oggettivi e nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione. Dopo le segnalazioni, il dipendente era stato destinatario di due procedimenti disciplinari. Il primo riguardava alcune espressioni utilizzate dal lavoratore in una delle segnalazioni, ritenute ingiuriose e irrispettose nei confronti di una collega. Il secondo era motivato dalla presunta mancata comunicazione della prosecuzione di un periodo di malattia.

Entrambe le sanzioni sono state impugnate e annullate dal giudice del lavoro che ha accertato che la prima misura era stata adottata proprio in conseguenza della segnalazione, riconoscendo al dipendente la tutela prevista per il whistleblower e confermando la nullità che sorreggeva la contestazione.

Inoltre, in relazione al secondo provvedimento la delibera ANAC ha sottolineato che il carattere ritorsivo di una misura non deve necessariamente emergere dal suo contenuto formale. Può essere ricostruito anche attraverso una pluralità di elementi convergenti, valutati nel loro complesso.

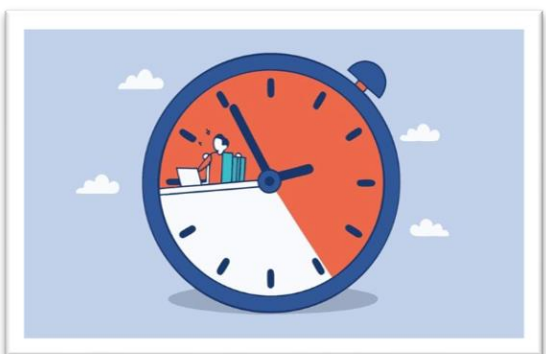


Nel caso esaminato, invero, hanno assunto rilievo la vicinanza temporale tra le segnalazioni e l'avvio delle iniziative disciplinari, l'assenza di precedenti sanzioni nei confronti del lavoratore, l'annullamento giudiziale dei provvedimenti, la circostanza che entrambe le misure fossero state adottate dallo stesso soggetto e, soprattutto, il fatto che quest'ultimo fosse anche il responsabile della gestione delle segnalazioni in qualità di RPCT. La sovrapposizione dei due ruoli rappresenta uno degli aspetti più delicati della vicenda. Il soggetto che aveva ricevuto e conosciuto direttamente le segnalazioni era infatti anche colui che aveva successivamente esercitato il potere disciplinare nei confronti dello stesso dipendente. ANAC richiama, in questo contesto, un principio particolarmente significativo: non è sufficiente dimostrare che una sanzione sia stata adottata dopo una segnalazione. La mera successione temporale, da sola, non dimostra una ritorsione. Occorre verificare l'esistenza di un nesso, diretto o indiretto, tra la segnalazione e la misura sfavorevole.

Secondo l'Autorità competente. Essendo, quindi, determinante la capacità dell'amministrazione di documentare le ragioni dell'adozione del provvedimento, nel caso in esame spettava all'amministrazione dimostrare che la misura adottata nei confronti del segnalante fosse motivata da ragioni estranee alla segnalazione. Si tratta un passaggio di particolare importanza anche per la gestione dei procedimenti disciplinari. Quando il destinatario di una contestazione è un whistleblower, la decisione di procedere disciplinarmente deve essere sostenuta da elementi oggettivi, verificabili e adeguatamente documentati. Una motivazione generica o non sufficientemente supportata può infatti assumere un peso diverso se inserita in una sequenza di eventi nella quale il lavoratore ha appena effettuato una segnalazione. ANAC soggiunge che neppure l'annullamento giudiziale di una sanzione determina automaticamente la sua natura ritorsiva. Anche questo elemento deve essere valutato insieme alle altre circostanze del caso.

Nel procedimento esaminato, però, l'annullamento della seconda sanzione aveva fatto venir meno proprio il presupposto fattuale utilizzato dall'amministrazione per giustificare il provvedimento e non erano emersi ulteriori elementi capaci di dimostrare l'esistenza di una motivazione autonoma rispetto alle segnalazioni. La decisione ANAC mostra dunque come, nella gestione del whistleblowing, la corretta separazione dei ruoli, la tracciabilità delle attività istruttorie e la solidità documentale delle decisioni assumano un'importanza particolare. Non basta che una sanzione sia formalmente riconducibile a una violazione disciplinare: quando il destinatario è un segnalante, occorre essere in grado di dimostrare concretamente perché quella misura è stata adottata e, soprattutto, perché sarebbe stata adottata indipendentemente dalla segnalazione. (Fonte: ANAC)

Lavoro straordinario effettuato e non retribuito



In mancanza di una attestazione dell'ufficio che documenti il lavoro straordinario effettuato, per far valere in giudizio il diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario non retribuito, gli strumenti probatori più solidi sono le timbrature del badge, i fogli presenza, i registri aziendali e i prospetti delle ore lavorate. Utili anche e-mail, messaggi e ordini di servizio che dimostrino la necessità di una prestazione oltre l'orario ordinario.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7293 del 26 marzo 2026, ha confermato il principio, affermato dal giudice di merito, che le timbrature e fogli firma non hanno un valore assoluto poiché il tempo

intercorso tra la timbratura di ingresso e quella di uscita non coincide automaticamente con il tempo di lavoro effettivo: la pausa pranzo e altre interruzioni fisiologiche vanno considerate insieme all'organizzazione concreta dell'attività. Nella precedente fase di merito era stato respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva l'ammissione di una prova testimoniale costruita attorno a un semplice prospetto riepilogativo delle ore lavorate, privo di specificazioni sull'articolazione giornaliera dell'orario.



Va, inoltre, chiarito che la giurisprudenza più recente ha fissato il principio che il consenso datoriale alla prestazione di lavoro straordinario può essere anche implicito, purché la prestazione non sia resa insciente o proibente domino, cioè all'insaputa o contro la volontà di chi ha il potere di organizzare il lavoro (ordinanza n. 13661 del 21 maggio 2025). Sulla stessa linea si muovono le pronunce n. 4985/2025 e n. 19197/2025, entrambe relative a un ente regionale pugliese.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso spetta al lavoratore quando la prestazione straordinaria è coerente con la volontà di chi ha il potere di conformarla, indipendentemente dal rispetto formale delle regole sulla spesa pubblica o dall'installazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze, la cui assenza può semmai rilevare sul piano della responsabilità dei funzionari, non su quello del diritto del dipendente.

A completare il quadro, va ricordato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza sulla causa C-55/18, ha imposto alle aziende di dotarsi di sistemi oggettivi e affidabili per la registrazione dell'orario di lavoro, riconoscendo la maggiore difficoltà del dipendente nel reperire questi dati rispetto al datore. Sotto il profilo temporale, il credito per lavoro straordinario si prescrive in 5 anni.

Tatuaggi e uniformi: Apprezzamento per l'apertura dell'Amministrazione e prime indicazioni operative



Nel pomeriggio del 13 ottobre 2026, il SIULP ha incontrato il Direttore Centrale delle Risorse Umane, Prefetto Armando Forgione, affiancato dai vertici dei Servizi della medesima articolazione dipartimentale. Al centro del confronto, una questione sempre più cogente: l'ammissione dei tatuaggi, sia nelle fasi di arruolamento sia durante il servizio.

Fin dalle prime battute, il SIULP ha espresso sincero apprezzamento per la sensibilità e l'apertura dell'Amministrazione verso un fenomeno che, piaccia o meno, è ormai radicato nella società. Era un confronto che questa Segreteria aveva sollecitato più volte e che ha trovato nuovo impulso nella recente pronuncia della Corte di Giustizia

dell'Unione Europea sulla discriminazione tra uomo e donna.

Proprio nel solco di quella decisione, il SIULP ha avanzato come prima richiesta l'eliminazione della gonna per le colleghe: una divisa differenziata per genere non ha più ragione di esistere in una Polizia moderna, che della parità fa un valore concreto e non solo uno slogan.

Quanto ai prossimi concorsi, secondo quanto abbiamo appreso, si va verso l'ammissione dei tatuaggi di piccole dimensioni, a una condizione, da noi pienamente condivisa: non devono in alcun modo screditare l'Istituzione, né veicolare messaggi d'odio, politici, razzisti o sessisti, né rivelare una personalità abnorme. Restano ovviamente escluse le parti più esposte del corpo: viso, collo e mani.

Sul tema della gonna, l'Amministrazione è apparsa interessata e possibilista alla dismissione della stessa. Intanto sta studiando accorgimenti che consentano ai colleghi tatuati di prestare regolare servizio.

Su questo punto il SIULP ha invitato alla cautela, sostenendo, da solo, che soluzioni affrettate rischierebbero di accentuare, anziché attenuare, le differenze nell'aspetto formale. In particolare, ricorrere a capi di uniforme diversi per rendere meno visibili i tatuaggi, facendoli indossare nello stesso periodo a colleghi della stessa unità operativa, otterrebbe l'effetto opposto a quello sperato.

Il SIULP continuerà a seguire la materia con la massima attenzione e darà notizia di ogni sviluppo.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Verifica dell'esistenza di denunce o querele tramite l'istanza ex art. 335 cpp

L'articolo 335 del codice di procedura penale prevede un percorso legale che permette a chiunque sospetti di essere oggetto di un'indagine di conoscere ufficialmente, attraverso un'istanza da inoltrare alla Procura competente, se il proprio nome compare nel registro delle notizie di illecito.

Questa istanza è una vera e propria domanda di accesso ai dati giudiziari. Una volta presentata, l'ufficio della Procura verifica se il nominativo del richiedente è stato iscritto come indagato. Se la verifica dà esito positivo, il cittadino ottiene una certificazione che attesta la presenza di un

procedimento pendente. È un diritto fondamentale che consente di preparare una difesa efficace prima ancora che la situazione degeneri in un processo.

Quando la Procura risponde positivamente a una richiesta effettuata in base all'articolo 335 (cod. proc. pen.), fornisce una serie di informazioni tecniche essenziali. Questi dati permettono non solo di sapere se esiste un'indagine, ma anche di inquadrare la gravità della situazione. La risposta dell'ufficio contiene:

- il numero del procedimento penale, utile per ogni futura istanza o deposito di memorie difensive;
- la data in cui è avvenuta l'iscrizione nel registro;
- il nome del Pubblico Ministero (PM) titolare del fascicolo, ovvero il magistrato che coordina le indagini svolte dalla polizia;
- la tipologia di illecito ipotizzato, indicando gli articoli di legge che si presumono violati.

Ottenuti questi dati, il cittadino può rivolgersi a un legale per esaminare la propria posizione e valutare se produrre documenti che smentiscano le accuse della vittima, accelerando magari la richiesta di archiviazione del caso se le accuse risultano infondate o basate su presupposti errati.

Non sempre la risposta della Procura alla richiesta ex articolo 335 (cod. proc. pen.) contiene tutte le informazioni desiderate. Esistono infatti dei limiti legati al segreto istruttorio. La legge stabilisce che alcune iscrizioni restino segrete per un determinato periodo, solitamente quando la conoscenza dell'indagine da parte dell'indagato potrebbe pregiudicare l'esito delle ricerche della polizia o dei carabinieri. In questi casi, la Procura risponderà che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione. Ciò non significa necessariamente che la denuncia non sia stata sporta, ma che in quel preciso momento il magistrato ha deciso di secretare gli atti per necessità investigative. Questa situazione si verifica spesso per illeciti ritenuti particolarmente gravi o quando sono necessari accertamenti tecnici a sorpresa.

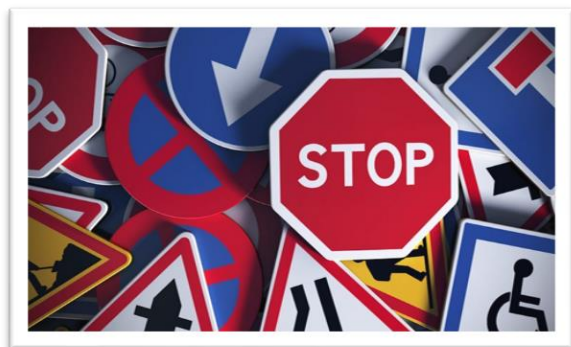
Tuttavia, per le querele legate a dispute civili, debiti o questioni familiari, il segreto è meno frequente. La legge prevede che la richiesta venga inoltrata alla Procura territorialmente competente. Per individuarla correttamente, bisogna fare riferimento al luogo in cui è avvenuto il presunto fatto illecito o, più semplicemente, al luogo in cui dimora la presunta vittima.

Chi vive fuori dall'Italia deve quindi identificare il tribunale della città dove vive la persona che ha minacciato la querela. Questo passaggio è obbligatorio per ottenere un certificato veritiero: solo l'ufficio del luogo dove la denuncia è stata depositata può confermare o smentire l'esistenza di indagini preliminari a carico del richiedente.

Per avviare la procedura non è necessaria una presenza fisica negli uffici. Sui siti internet ufficiali dei vari uffici giudiziari è possibile trovare una sezione dedicata ai certificati o al casellario. Da lì, il cittadino può scaricare i moduli per la richiesta di certificato ex art. 335 c.p.p. (cod. proc. pen.). Per chi risiede all'estero, la presentazione può spesso avvenire tramite posta raccomandata o, in alcuni casi, tramite strumenti telematici certificati. Una volta ricevuta la domanda, la Procura elabora la risposta e la invia al richiedente.



Sforamento del tempo pagato sulle strisce blu



Con la riforma del Codice della Strada introdotta dalla legge n. 177 del 2024, il margine di tolleranza per gli sforamenti dei tempi, in caso di sosta negli spazi a pagamento, viene calcolato in percentuale rispetto al tempo di sosta effettivamente pagato.

La legge prevede tre diverse fasce secondo una logica di proporzionalità.

La prima fascia è quella più favorevole all'automobilista: se la verifica o l'accertamento della violazione avviene entro il 10% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa, non si applicherà alcuna sanzione. Perciò chi ha pagato un'ora, cioè 60 minuti, beneficerà di una tolleranza pari al 10%,

vale a dire 6 minuti. Se ad esempio il tagliando scade alle 19 e il controllo avverrà entro le 19:06, non ci sarà alcuna multa.

C'è poi il caso in cui il ritardo sia superiore al 10%, ma non oltrepassi il 50% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa. È la seconda fascia. In questa situazione, a seguito dell'accertamento della violazione si applica una sanzione ridotta del 50%. Non significa però che l'automobilista debba pagare soltanto la multa ridotta. La legge consente altresì il recupero della tariffa non corrisposta. In altre parole, per la sosta tariffata - nei casi previsti dalla normativa - alla sanzione può essere aggiunto un importo collegato alla tariffa dovuta per il periodo tariffato. Il meccanismo distingue così due componenti: da una parte la sanzione amministrativa pecuniaria, che punisce la violazione in sé; dall'altra il recupero della tariffa dovuta per l'utilizzo dello spazio di sosta.

Il trattamento diventa più severo quando il superamento del tempo pagato è superiore al 50%. È la terza fascia e, in questo caso, si applicherà la sanzione ordinaria prevista per l'infrazione al Codice della Strada, oltre al meccanismo di recupero della tariffa non corrisposta. Facciamo un esempio: se dall'automobilista sono state pagate due ore di sosta, il 50% corrisponde a un'ora. Un ritardo superiore a 60 minuti farà, quindi, scattare la fascia più severa prevista dalla disciplina sul pagamento insufficiente.

L'attuale formulazione dell'art. 7 del Codice della strada disciplina espressamente le soglie del 10% e del 50%, come pure il recupero della tariffa non corrisposta.

Il sistema riguarda il pagamento insufficiente, cioè la situazione di chi ha acquistato un determinato periodo di sosta e lo supera. Chi, invece, non ha corrisposto affatto la tariffa non può logicamente sostenere di avere diritto a un periodo iniziale di tolleranza gratuito. In questo caso, la normativa prevede la sanzione applicabile alla violazione, con la maggiorazione necessaria per consentire il recupero dell'intera tariffa non pagata.

Un altro aspetto degno di nota è dato dal fatto che multa e tariffa possono essere richieste insieme, perché non svolgono la stessa funzione. Da un lato, la sanzione amministrativa serve a punire la violazione delle regole sulla sosta. Dall'altra, la tariffa rappresenta il corrispettivo dovuto per l'occupazione dello stallo a pagamento. Per questo la legge ha previsto un sistema nel quale, nei casi indicati, l'importo della tariffa non corrisposta può essere recuperato attraverso una maggiorazione della somma dovuta.

La violazione delle disposizioni sulla sosta tariffata rientra nell'accennato art. 7 del Codice della Strada. In particolare, la sanzione è prevista dal comma 14 e va da 42 a 173 euro, ferma restando l'applicazione delle riduzioni e delle maggiorazioni previste dalla legge nei singoli casi.

Resta peraltro applicabile il pagamento in misura ridotta del 30% per chi versa quanto dovuto entro cinque giorni, secondo le regole generali previste dall'art. 202 del Codice della strada.

La tolleranza percentuale non riguarda la sosta dove è vietata, l'occupazione di stalli riservati o la sosta nelle aree riservate al carico e scarico. Si tratta infatti di violazioni diverse, alle quali si applicano specifiche disposizioni.

Bonus affitto genitori separati



L'articolo 1, commi 234 e 235, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 istituisce presso il MIT, il Fondo per il sostegno abitativo e demanda a un decreto MIT-MEF la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione.

Il bonus affitto per genitori separati e divorziati si può richiedere online su piattaforma web dedicata, resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le domande per l'annualità 2026 si presentano dalle ore 12 del 7 ottobre alle ore 12 del 28 ottobre (Avviso pubblico MIT del 7 ottobre 2026), l'ordine di presentazione non attribuisce priorità e la graduatoria sarà elaborata per ciascuna regione mentre i criteri di priorità sono contenuti nell'articolo 7 del Decreto MIT-

MEF n. 200 del 14 settembre 2026 e, in caso di parità di punteggio nella graduatoria regionale, sarà considerato il reddito del richiedente.

Il parametro economico indicato dalla piattaforma è il reddito individuale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, con un limite di 35.000 euro. L'ISEE non è necessaria.

Il MIT ha comunicato che il contributo può coprire il 50% delle spese di affitto, con un massimo di 500 euro al mese e di 6.000 euro nell'anno. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Beneficiari sono il genitore separato o divorziato non assegnatario dell'abitazione familiare di proprietà, in possesso del relativo provvedimento, con almeno un figlio o una figlia di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'Avviso per l'accesso alla piattaforma, in regola con gli obblighi di cura e mantenimento e titolare di un contratto di locazione intestato e regolarmente registrato. Occorre, inoltre, che il richiedente non sia possessore di altri immobili residenziali nel medesimo Comune dell'abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro 50 km, fatta salva l'eventuale proprietà dell'abitazione familiare.

Deve, inoltre, non essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo, edilizia residenziale pubblica e non essere assegnatario di un'unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

Le domande si presentano esclusivamente attraverso la piattaforma MIT per il sostegno abitativo ai genitori separati (sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it). La procedura prevista dall'Avviso richiede l'accesso con SPID, CIE o CNS

Chi ha effettuato l'accesso alla coda entro le ore 12 del 28 ottobre può completare la trasmissione entro le successive 24 ore. In questa situazione occorre mantenere aperta la pagina e attiva la connessione fino alla conclusione della procedura, perché la perdita della posizione in coda dopo la scadenza può impedire l'invio.

Il MIT potrà effettuare controlli a campione in relazione al possesso della documentazione prevista. La piattaforma elaborerà una graduatoria separata per ciascuna area territoriale regionale sulla base dei dati dichiarati dai richiedenti e dei criteri previsti dal bando.

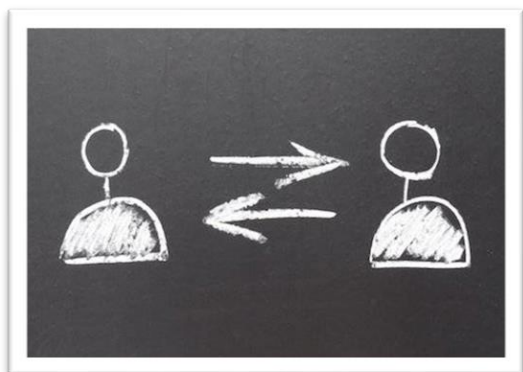
LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

09/10 - [Pubblicazione dei dd.mm in data 24 settembre 2026](#)

09/10 - [Applicazione rivalutazione trattamento economico personale dirigente della Polizia di Stato \(D.P.C.M 1372026\). Compenso per lavoro straordinario. Liquidazione compensi. Eccedenze prestazioni 4° trimestre 2024](#)

15/10 - [Istituzione attestato di merito - nastrino - servizi Ordine pubblico Giubileo 2025, XXV Giochi olimpici invernali e XIV paralimpici Milano Cortina 26](#)

Diritti connessi al contratto di convivenza



Un nostro lettore ci chiede informazioni sulla legge Cirinnà con particolare riguardo al contratto di convivenza. Per una coppia che sceglie di non sposarsi, il contratto di convivenza è lo strumento giuridico previsto dalla legge con la funzione di prevenire conflitti, stabilendo regole condivise quando il rapporto è ancora stabile e risolvere eventuali problemi dopo la fine della relazione. La disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come legge Cirinnà, che ha introdotto una disciplina specifica per i conviventi di fatto. Uno degli aspetti più interessanti della Legge Cirinnà è la previsione della possibilità riconosciuta al partner superstite di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per due anni oppure, se la convivenza è durata più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, fino a un massimo di cinque anni. Questo

significa che, se la coppia ha convissuto per cinque anni, il convivente superstite può avere diritto a rimanere nell'abitazione per cinque anni, salvo le specifiche condizioni previste dalla legge.

La tutela è ancora più forte quando nella casa vivono figli minori o figli disabili del convivente superstite: in questo caso il diritto di continuare ad abitare nell'immobile non può essere inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione previsto dalla legge è una tutela temporanea e non equivale ai diritti successori riconosciuti al coniuge. Se la coppia si separa la legge stabilisce che, quando la convivenza termina, il partner che si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può ottenere gli alimenti dall'ex convivente. Non si tratta, quindi, del normale assegno di mantenimento previsto in determinate situazioni per i coniugi. Per i conviventi è necessario che sussista una concreta situazione di bisogno.

Anche in questo caso la durata della relazione assume un ruolo importante: la legge stabilisce che gli alimenti siano riconosciuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e secondo i criteri previsti dal codice civile. Di conseguenza, una convivenza durata cinque anni costituisce un parametro rilevante, ma non significa che dopo cinque anni spetti automaticamente un assegno per cinque anni. Sarà il giudice, valutate le condizioni previste dalla legge, a determinare se gli alimenti spettano e per quanto tempo. Anche in caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali sullo stato di salute, secondo le regole organizzative delle strutture sanitarie. La legge permette inoltre a ciascun convivente di designare l'altro come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute quando una malattia comporti incapacità di intendere e di volere; in caso di morte, le decisioni relative alla donazione degli organi; per le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Occorre chiarire che questi diritti non scattano perché sono trascorsi cinque anni, ma sono collegati allo status di conviventi di fatto e alla stabilità della relazione.

La condizione di convivente di fatto può assumere, inoltre rilievo anche nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, secondo le regole applicabili alle singole procedure. Si ricorda, infine, che con la sentenza n. 148 del 2024, la Corte Costituzionale ha stabilito che la tutela dell'impresa familiare deve comprendere anche il convivente di fatto che presta in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell'impresa dell'altro partner. La Consulta ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui escludeva il convivente e ha esteso le relative garanzie.

Si tratta di un passaggio importante perché rafforza la tutela del lavoro prestato all'interno della famiglia o dell'attività economica del partner.

Per accedere ai diritti riconosciuti dalla legge e poter stipulare un contratto di convivenza, è necessario che la coppia:

- sia registrata come convivenza anagrafica presso l'ufficio anagrafe del Comune; risulti coabitante in modo stabile;
- sia priva di altri vincoli giuridici (matrimonio o unione civile).

L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente comporta l'annotazione della famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi e consente di accedere a tutele giuridiche previste dalla legge, incluso il contratto di convivenza.



Nuove norme europee su ritardi, tutele, rimborsi e bagagli



Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei. Il testo mantiene la soglia delle 3 ore di ritardo per ottenere il rimborso e lascia invariati gli importi.

Dopo il disco verde del Consiglio UE attesa ad agosto ed il previsto periodo transitorio, l'applicazione nelle nuove regole è prevista per l'estate 2027.

In sintesi, ecco cosa prevede la revisione dei Regolamenti (CE) 261/2004 e n. 2027/97:

- il rimborso è automatico per chi rinuncia alla

riprotezione, con pagamento entro 30 giorni;

- il passeggero ha 9 mesi per la domanda e la compagnia deve fornire istruzioni entro 96 ore dall'evento;
- l'effetto personale sotto il sedile è gratuito e il prezzo del bagaglio a mano va mostrato a inizio prenotazione;
- è previsto il posto gratuito accanto ai minori di 14 anni e vicino all'accompagnatore per chi ha disabilità;
- sui voli lunghi la compagnia può ridurre del 50% il risarcimento con riprotezione entro 4 ore.

Il diritto al risarcimento scatta ancora per un ritardo all'arrivo superiore a 3 ore, per la cancellazione comunicata con meno di 14 giorni o per il negato imbarco.

Gli importi della compensazione rimangono quelli attuali, legati alla distanza del volo:

- 250 euro per le tratte fino a 1500 km;
- 400 euro per i voli interni all'Unione oltre 1500 km e per le altre tratte tra 1500 e 3500 km;
- 600 euro per le tratte più lunghe.

Sui voli di maggiore distanza la compagnia può ridurre del 50% l'importo se offre una riprotezione che contiene il ritardo all'arrivo entro le 4 ore.

Di fronte a ritardo, cancellazione o negato imbarco il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo. Chi opta per il rimborso del biglietto lo riceve in automatico senza doverlo richiedere, e la compagnia ha 30 giorni per pagarlo.

Il risarcimento forfettario da 250 a 600 euro si ottiene invece su richiesta: il passeggero ha fino a 9 mesi di tempo e, entro 4 giorni (96 ore) dalla fine del viaggio, deve ricevere dalla compagnia istruzioni chiare su come presentare la richiesta. Le nuove norme vietano di subordinare l'informazione all'apertura di un account o al download di una app. Il vettore deve confermare subito la ricezione della richiesta e, entro 30 giorni, pagare oppure motivare il rifiuto indicando come contestarlo.

La compensazione non è dovuta quando il disservizio dipende da circostanze eccezionali fuori dal controllo del vettore. La riforma ne fissa un elenco esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche estreme, passeggeri indisciplinati e scioperi che colpiscono il gestore aeroportuale, i servizi di navigazione aerea o l'assistenza a terra.

Anche in presenza di circostanze eccezionali continua a valere il diritto all'assistenza dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004, con le cadenze precisate dalla revisione: ristoro ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, per i ritardi prolungati, l'alloggio in albergo.

La gratuità garantita per legge riguarda solo l'effetto personale, ossia una piccola borsa o zaino da sistemare sotto il sedile. Sono previste anche garanzie aggiuntive per gli effetti personali e la possibilità di portare in cabina strumenti musicali quando le condizioni operative lo consentono.



Il trolley da cabina gratuito non è invece garantito: per il bagaglio in cappelliera il vettore può continuare a chiedere un supplemento.

Sul bagaglio a mano più grande la riforma impone la trasparenza: compagnie, intermediari e motori di ricerca devono mostrare fin dall'inizio il prezzo comprensivo del bagaglio, lasciando comunque disponibile una tariffa base senza trolley.

Le famiglie ottengono il posto accanto ai minori di 14 anni senza supplemento, con l'obbligo per le compagnie di garantire la vicinanza tra il bambino e l'adulto che lo accompagna. Tutele analoghe valgono per le donne in gravidanza e per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, che hanno diritto al posto vicino all'accompagnatore e all'assistenza se perdono il volo per un ritardo dei servizi aeroportuali.

La riforma interviene anche sulle coincidenze perse e sulle pratiche di no-show: sarà possibile usare il volo di ritorno di un biglietto andata e ritorno anche senza aver preso l'andata, senza costi aggiuntivi.

La carta d'imbarco digitale è fornita in automatico e la correzione di un errore nel nome non comporta più costi.

La riforma diventa applicabile dopo la conferma del Consiglio UE: il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e, con il periodo di transizione di dodici mesi per le compagnie, gli effetti sono attesi dall'estate 2027. Fino all'applicazione della riforma continua a valere il Regolamento (CE) n. 261/2004, quindi chi subisce oggi un ritardo, una cancellazione o un negato imbarco esercita i diritti già previsti, con le soglie e gli importi attuali e con la procedura di richiesta rimborso o risarcimento del volo prevista dalle regole oggi in vigore.



CONOSCI I TUOI DIRITTI ?

- Equo indennizzo
- Cause di servizio
- Vittime del dovere
- Pensione privilegiata

CONSULENZA GRATUITA

- ✓ Verifica situazione personale
- ✓ Assistenza per istanze e domande
- ✓ Supporto concreto e riservato

Hai subito danni fisici o alla salute a causa del servizio?
Non aspettare l'amministrazione... agisci tu!

Il SIULP è al tuo fianco.
Chiama lo Sportello Nazionale SIULP

☎ 06/4455213 (martedì e giovedì - 9:00/12:00)
✉ sportello@siulp.it - chiedi di Roberto Fornari